

Lo sai che...

Nuova disciplina della EXIT TAX

Lo sai che l'art. 2 del D. Lgs. n. 142/2018 ha riformulato art. 166 Tuir che disciplina la tassazione riferita a soggetti che esercitano un'impresa commerciale, fiscalmente residenti in Italia che si trasferiscono all'estero (EXIT TAX).

Soggetto residente nel territorio dello Stato italiano Scatta la tassazione della plusvalenza quando:	(A)	A1 - Trasferisce all'estero la propria residenza fiscale
		A2 - Trasferisce attivi ad una propria S.O. all'estero, con riferimento alla quale si applica la disciplina della <i>branch exemption</i> (no tassazione per trasparenza)
		A3 - È oggetto di incorporazione da parte di società fiscalmente residente all'estero
		A4 - Ha effettuato una scissione a favore di una o più beneficiarie non residenti in ITA
Soggetto residente all'estero Scatta la tassazione della plusvalenza quando:	(B)	B1 - Possiede una S.O. situata in Italia e la trasferisce alla sede centrale o ad un'altra propria S.O. situata all'estero
		B2 - Possiede una S.O. situata in ITA e trasferisce attivi facenti parte del patrimonio di tale S.O. alla sede centrale o ad altra S.O. sita all'estero
Determinazione della plusvalenza/minusvalenza in Uscita		
La plus/minus imponibile è data dalla differenza tra:	(A)	A1 - Valore mercato complessivo (-) costo fiscalmente riconosciuto delle attività/passività che non confluiscono nel patrimonio di una sua S.O. in ITA venuta ad esistenza a seguito del trasferimento della residenza all'estero
		A2 - Valore di mercato (-) costo fiscalmente riconosciuto attivi trasferiti alla S.O. all'estero
		A3/4/5 - Valore di mercato complessivo (-) costo fiscalmente riconosciuto delle attività/passività (escluse quelle relative a S.O. all'estero per cui l'incorporata, la scissa o la conferente ha esercitato l'opzione per la <i>branch exemption</i> art. 168-ter TUIR che, prima del perfezionamento dell'operazione, facevano parte del patrimonio del soggetto fiscalmente residente in ITA e che, successivamente a tale perfezionamento, non confluiscono nel patrimonio di una S.O. ITA del soggetto non residente
La plus/minus imponibile è data dalla differenza tra:	(B)	B1 - Valore di mercato complessivo (-) costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività facenti parte del patrimonio della S.O. trasferita
		B2 - Valore di mercato (-) costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti.
Ai fini del valore di mercato rileva anche l'avviamento e altre attività immateriali non espresse in bilancio		
Momento in cui si considera realizzata la plus/minus	A1	Alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza fiscale in Italia
	A2	Quando si considera effettuato il trasferimento alla S.O. estera
	A3/4/5	Quando ha effetto l'operazione di fusione, scissione, conferimento
	B1	Quando si considera effettuato il trasferimento della intera S.O.
	B2	Quando si considera effettuato il trasferimento alla sede centrale o alla S.O. estera
Le riserve in sospensione d'imposta	Concorrono a formare il reddito (incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione) se non sono ricostituite nel patrimonio della S.O. che permane o viene costituita in ITA	
(FASE 1) Perdite fiscali – utilizzazione nell'ambito dell'ultimo reddito ordinario ante EXIT		
Soggetto che trasferisce all'estero la residenza fiscale	Mantiene una S.O. in ITA	(*) Le perdite realizzate fino ultimo periodo d'imposta di residenza fiscale sono compensate (con il limite dell'80% del reddito imponibile) con il reddito di tale periodo d'imposta
	Non mantiene una S.O. in ITA	(**) Le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza fiscale sono compensate - senza alcun limite con il reddito di tale periodo

Lo sai che...

		d'imposta
Soggetto non residente che trasferisce all'estero, la propria S.O. italiana	Mantiene una S.O. in ITA	(*) vedi sopra
	Non mantiene una S.O. in ITA	(**) vedi sopra
Incorporazione o scissione di soggetto residente	Mantiene una S.O. in ITA	(*) vedi sopra
	Non mantiene una S.O. in ITA	(**) vedi sopra (comprende la scissione parziale)
(FASE 2) Perdite fiscali – utilizzo al fine di abbattere la plusvalenza da Exit		
Soggetto che trasferisce all'estero la residenza fiscale	Mantiene una S.O. in ITA	(*) Le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza fiscale che residuano dopo la Fase 1 sono ripartite tra perdite compensabili con la Plusv da Exit e perdite compensabili con i redditi futuri di tale S.O. (***) - vedi oltre per la proporzione)
	Non mantiene una S.O. in ITA	(**) Le perdite realizzate fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza fiscale che residuano dopo la Fase 1 sono compensate - senza applicazione del limite dell'80% con la Plusvalenza da Exit
Soggetto non residente che trasferisce all'estero, la propria S.O. italiana	Mantiene un ramo in ITA	(*) vedi sopra (***) - vedi oltre per la proporzione)
	Non mantiene un ramo in ITA	(**) vedi sopra
Incorporazione o scissione di soggetto residente	Mantiene una S.O. in ITA	(*) vedi sopra (comprende l'ipotesi di scissione parziale) (***) - vedi oltre per la proporzione)
	Non mantiene una S.O. in ITA	(**) vedi sopra
(***) FASE 2- quantificazione delle perdite da ripartire (imputazione proporzionale)		
$\frac{\text{PN della S.O. post trasferimento del ramo}}{\text{PN della S.O. ante tale trasferimento}}$		
(FASE 3) Perdite fiscali – utilizzo al servizio della S.O. che rimane post Exit		
Soggetto che trasferisce all'estero la residenza	Mantiene una S.O. in ITA	Le perdite compensabili con i redditi futuri di quest'ultima, quantificate nella Fase 2, sono utilizzabili nel rispetto del limite di cui all'art. 84, comma 1, Tuir
Soggetto non residente che trasferisce all'estero, la propria S.O. italiana	Mantiene un ramo di S.O. in ITA	
Incorporazione o scissione di soggetto residente	Mantiene una S.O. in ITA (compresa scissione parziale)	
Esempio: Trasferimento all'estero della residenza fiscale con mantenimento in ITA di una S.O.		
<ul style="list-style-type: none"> • valore netto attività/passività che, post trasferimento, restano nel P.N. della S.O.: 70% del P.N. della società • perdite fiscali riportabili esistenti nell'ultimo periodo di imposta di residenza fiscale: 980 • reddito imponibile dell'ultimo periodo di imposta di residenza fiscale: 300 • plusvalenza da exit: 400 • perdite fiscali compensabili con reddito ultimo periodo di imposta ante Exit (limite dell'80%): $300 \times 80\% = 240$ • reddito ultimo periodo di imposta di residenza fiscale post compensazione delle perdite: $300 - 240 = 60$ • perdite fiscali residue post compensazione con reddito ultimo periodo imposta di residenza: $980 - 240 = 740$ • perdite fiscali riportabili dalla S.O. che rimane in ITA (limite dell'80%): $70\% \times 740 = 518$ • perdite fiscali utilizzabili per compensare plus da exit (senza limite 80%): $740 - 518 = 222$ 		
Plusvalenza (complessiva) in 5 rate annuali con interessi.	Ma solo se il trasferimento avviene in un paese UE o SEE	
Il trasferimento all'estero della residenza fiscale di una società di capitali non comporta di per sé alcuna imposizione dei soci di tale società	Condizione: l'ordinamento del Paese in cui è trasferita la residenza fiscale deve riconoscere la forma giuridica adottata.	

Lo sai che...

Descrizione	LSC n.
Anno 2019	
Exit tax – La tassazione in uscita in caso di trasferimento all'estero dell'impresa	10/2019
Interessi passivi soggetti Ires	9/2019
Nuova nozione di Holding industriale e commerciale	8/2019
Lo sconto in fattura per ecobonus e sismabonus	7/2019
La cessione del credito da eco-bonus e sismabonus su parti comuni	6/2019
Ecobonus – Cessione credito singole unità	5/2019
Software – trattamento contabile e fiscale	4/2019
ENEA - quando e quali interventi comunicare	3/2019
Il visto di conformità: quando apporlo nelle compensazioni orizzontali	2/2019
Nuovo regime forfetario dal 2019 – I requisiti di accesso	1/2019
Anno 2018	
Fatturazione elettronica	11/2018
Condono p.v.c., avv. accer.to e inviti contraddittorio	10/2018
Credito d'imposta spese di pubblicità	9/2018
La cessione del credito da eco-bonus e sismabonus su parti comuni	8/2018
Credito d'imposta spese per la quotazione pmi	7/2018
Credito d'imposta per la formazione del personale dipendente in materia 4.0	6/2018
IMU- TASI: il versamento della prima rata per il 2018	5/2018
Le sanzioni INPS	4/2018
Split payment	3/2018
Detrazione per ristrutturazione, sismabonus, bonus verde	2/2018
Detrazione per interventi di riqualificazione energetica	1/2018
Anno 2017	
IMU e TASI: il saldo 2017 per gli immobili diversi dalle abitazioni	12/2017
IMU e TASI: il saldo 2017 per le abitazioni	11/2017
I principi contabili in bilancio e in dichiarazione	10/2017
Imprese minori - criteri di imputazione dei componenti di reddito	9/2017
Iva TR 3° trimestre: le nuove regole per la compensazione	8/2017
Credito IVA infrannuale: Modello TR – compensazione/rimborso	7/2017
Compensazione orizzontale di crediti tributari: i nuovi limiti	6/2017
La nota integrativa ridotta delle piccole imprese	5/2017
Detrazione 50% dell'Iva acquisto immobile abitativo classe A o B	4/2017
Tassazione per trasparenza CFC tra esimenti e interpelli	3/2017
Credito IVA annuale: compensazione o rimborso	2/2017
Trasmissione dati relativi agli oneri deducibili/detraibili	1/2017
Anno 2016	
Il leasing immobiliare	10/2016
Gli interpelli si fanno in 4 + 1	9/2016
L'imprenditore agricolo e gli impianti fotovoltaici	8/2016
I reati tributari	7/2016
IMU e TASI: il versamento della prima rata per il 2016	6/2016
Credito IVA: compensazione o rimborso	5/2016

Lo sai che...

Quale tasso di interesse?	4/2016
Aliquote IVA sugli immobili non destinati ad abitazioni e su abitazioni diverse dalla "prima casa"	3/2016
Aliquote IVA e "1ª casa": 4, 10 o 22%	2/2016
Iva recupero edilizio	1/2016
Anno 2015	
Saldo IMU – Tasi 2015	10/2015
Rimborso IVA prioritario e split payment	09/2015
Nuovi reverse charge: casi pratici e ricorrenti	08/2015
Reverse Charge: la norma e la circolare	07/2015
Studi di settore: esclusioni e non applicazione	06/2015
I codici di esclusione delle società di comodo	05/2015
La fiscalità dell'agricoltore individuale	04/2015
Il nuovo ravvedimento operoso dal 01/01/2015	03/2015
Nuovo regime forfetario dal 2015 – I requisiti di accesso	02/2015
Reverse Charge - Le novità dal 2015	01/2015
Anno 2014	
IMU: alla cassa il secondo acconto	16/2014
Il ravvedimento operoso	15/2014
IMU: le novità dal 2014	14/2014
Utilizzo in compensazione dei crediti di imposta	13/2014
TASI: secondo appuntamento per la prima rata 2014	12/2014
FT elettronica	11/2014
Detrazioni per recupero del patrimonio edilizio	10/2014
I reati tributari	09/2014
Scadenze TASI	08/2014
La compilazione dei quadri RA e RB di UNICO PF	07/2014
Agevolazioni ai fini IRES per le Cooperative	06/2014
Redditi di capitale - Attività per le quali l'aliquota non aumenta	05/2014
Passa al 26% l'aliquota per redditi di capitale	04/2014
Imposta di registro sui trasferimenti di immobili	03/2014
Compensazione del credito tributario	02/2014
Il trattamento fiscale degli omaggi	01/2014
Anno 2013	
L'Acconto Iva 2013	21/2013
Beni ai soci/familiari e finanziamenti	20/2013
Il regime fiscale di vantaggio	19/2013
Cessioni di immobili: Iva - imponibilità o esenzione	18/2013
Locazione di immobili: Iva - imponibilità o esenzione	17/2013
Prescrizione di crediti	16/2013
Reverse Charge	15/2013
Recupero del patrimonio edilizio	14/2013
Locazioni abitative - regime cedolare secca	13/2013
Cessione prodotti agricoli - nuovi obblighi	12/2013
Autotrasportatori: deduzioni forfetarie	11/2013

Lo sai che...

Autotrasportatori conto terzi	10/2013
Ravvedimento operoso	09/2013
Mod. IVA TR: il rimborso o compensazione	08/2013
ACE – nelle società di capitali	07/2013
IMU: i riflessi sulle imposte sui redditi	06/2013
La Responsabilità fiscale negli appalti	05/2013
Cessione e locazione di immobili – aspetti Iva	04/2013
Manutenzioni ordinarie e straordinarie	03/2013
Autotrasportatori: credito d'imposta	02/2013
Compensazione del credito Iva	01/2013
S.r.l. semplificata per le persone fisiche under 35 anni	00/2013